



S T A T U T O

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1) L' "**Associazione ex allievi dell'Istituto Suore Marcelline di Lecce**" è costituita da tutti coloro che, essendo stati educati in un'opera della Congregazione delle Suore **Marcelline**, volontariamente si associano.

SCOPI

ARTICOLO 2) L'Associazione, senza fini di lucro ed attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite in modo prevalente e determinante dai propri associati, si propone, alla luce dei principi della religione cattolica e per spirito di solidarietà:

- A) di perpetuare ed approfondire la formazione culturale degli ex-allievi iniziata nell'Istituto, per una sempre più viva presenza cristiana ed apostolica nella società;
- B) di suscitare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione ed amichevole aiuto tra gli ex-allievi;
- C) di favorire con la propria partecipazione responsabile le opere dell'Istituto;
- D) di stimolare la partecipazione attiva alle responsabilità della Chiesa e della società civile per la realizzazione del bene comune;

E) di intrattenere rapporti di rispetto e di fraternità con tutti i credenti di altre confessioni e con i non credenti.

L'Associazione promuoverà ogni più opportuna iniziativa spirituale e morale, sociale, informativa o ricreativa per il conseguimento dei suddetti scopi.

DURATA

ARTICOLO 3) L'associazione ha durata illimitata.

SEDE

ARTICOLO 4) L'Associazione ha sede in Lecce presso l' "Istituto delle Suore **Marcelline**", al viale Otranto n.67.

RAPPORTI CON L' ISTITUTO DELLE SUORE

MARCELLINE

ARTICOLO 5) L'Associazione, autonoma nell'organizzazione delle proprie attività, riconosce nella Superiora "pro tempore" dell'Istituto le funzioni morali ed i poteri di autorità tutoria.

A tal fine l'Associazione è assistita da una suora dell'Istituto delegata dalla Superiora.

La Superiora e la suora delegata partecipano di diritto ad ogni attività o riunione dell'Associazione.

SOCI

ARTICOLO 6) Requisito personale soggettivo per diventare socio dell'Associazione è la qualità di ex-allievo degli Istituti della Congregazione delle Suore **Marcelline**.

I soci si distinguono in:

A) Ordinari: sono soci ordinari gli ex-allievi dell'Istituto di Lecce che presentino domanda di ammissione;

B) Aderenti: sono soci aderenti gli ex-allievi di altri Istituti della Congregazione delle Suore **Marcelline** che si impegnino a sostenere le attività dell'Associazione. L'ammissione prevede la domanda scritta dell'interessato.

DOVERI DEI SOCI

ARTICOLO 7) I soci sono obbligati a conformarsi allo spirito e alle norme dello Statuto, nonché alle disposizioni degli Organi sociali nelle materie di loro competenza.

Tutti i soci ordinari ed aderenti sono tenuti a contribuire alle spese dell'Associazione con il versamento di quote annuali.

I soci appartenenti ad un qualsiasi Ordine religioso sono dispensati dal pagamento della quota.

DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione e sono membri dell'Assemblea.

I soci esercitano i loro diritti nei limiti e nelle forme previste dallo Statuto.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

ARTICOLO 9) La qualità di socio può essere persa per volontarie dimissioni, per radiazione o per mancato pagamento della quota sociale.

La radiazione è disposta con delibera dell'Assemblea in seguito a gravi violazioni di norme statutarie o ai principi ispiratori dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10) Organi dell'Associazione sono:

- A) l'Assemblea dei soci;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente;
- D) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 11) L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, con mandato triennale, approva il bilancio, esprime raccomandazioni per le attività sociali dando indicazioni in ordine all'eventuale formazione di commissioni di lavoro e di studio.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza semplice dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 12) L'Assemblea si riunisce di diritto almeno una volta all'anno, nel mese di ottobre, anche per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da nove ad undici membri eletti dall'Assemblea dei soci.

La carica di Presidente è assegnata a colui che ottiene il maggior numero di voti.

Le cariche di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere vengono attribuite direttamente dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo elegge le cariche sociali previste dallo Statuto ed i responsabili delle eventuali

commissioni di lavoro e di studio, amministra il patrimonio e i fondi sociali.

Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su proposta del Presidente o, qualora necessario, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 14) Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri eletti dall'assemblea.

Esso opera secondo le disposizioni del codice civile.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 15) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con la Congregazione, con le autorità ed i terzi.

Provvede a convocare il Consiglio Direttivo dell'Associazione e l'Assemblea e ne dirige i lavori.

Presiede le sedute, le riunioni e le manifestazioni dell'Associazione. La stessa persona non può rivestire la carica di Presidente per più di due volte consecutive.

COMPITI DEL VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 16) Il Vice-Presidente **coadiuva** il Presidente nell'espletamento del suo mandato ed assume le funzioni del Presidente nel caso quest'ultimo non possa disimpegnare il suo mandato e, nel caso di decesso o di dimissioni, ne **supplisce** l'incarico fino al termine del mandato.

COMPITI DEL SEGRETARIO

ARTICOLO 17) Il segretario:

- A) tiene aggiornato l'elenco degli iscritti;
- B) compila e spedisce gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- C) coordina la corrispondenza dell'Associazione;
- D) redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- E) ordina l'archivio dell'Associazione, curando diligentemente la conservazione degli atti e della corrispondenza;
- F) coordina il lavoro delle commissioni.

COMPITI DEL TESORIERE

ARTICOLO 18) Il Tesoriere:

- A) provvede ad incassare tutti i contributi dei soci;
- B) eroga i mezzi necessari a svolgere le attività sociali;
- C) redige il bilancio.

FONDO COMUNE

ARTICOLO 19) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, nonché dagli eventuali contributi, **elargizioni** e donazioni da parte di persone ed Enti pubblici o privati.

CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

ARTICOLO 20) In caso di cessazione di attività dell'Associazione l'Assemblea che ne decreta la

cessazione ne devolve il patrimonio ad altre organizzazioni che abbiano scopi affini.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21) Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicate le norme delle leggi in materia.